

Penale Sent. Sez. 2 Num. 934 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udiienza: 29/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASADEI BEATRICE N. IL 29/01/1989

avverso la sentenza n. 102/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del
31/05/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giovanni Di Leo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 18.06.2014, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava Casadei Beatrice colpevole dei reati previsti dagli artt. 61, n. 2 e 81 cpv. e 615 *ter* c.p. (capo A) e dagli artt. 61, n. 7, 81 cpv. e 640 *ter* comma 2 c.p. (capo B) e, unificati i reati per continuazione sub capo B), considerata la fattispecie più grave, concesse le attenuanti generiche considerate equivalenti alle aggravanti contestate, la condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena sospesa nel termine e alle condizioni di legge.

Con sentenza emessa in data 31.05.2016 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo: 1) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 615 *ter* c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p. in ragione della asserita estraneità della ricorrente alla contestata condotta di accesso abusivo al sistema informatico *ex art.* 615 *ter* c.p. La ricorrente era legittimata ad effettuare le giocate per conto degli avventori della tabaccheria, essendo in orario lavorativo. La stessa, pertanto, poteva effettuare le giocate anche per conto proprio come se fosse stata una cliente della ricevitoria, in quanto autorizzata dal titolare dell'esercizio commerciale ad introdursi nel sistema della Lottomatica senza alterare i dati e le informazioni ivi contenute. In tal senso, la Casadei non avrebbe approfittato della propria qualifica di addetta al terminale 3 e non si sarebbe introdotta abusivamente nel sistema informatico della ricevitoria. Poiché il reato è perseguibile soltanto a querela di parte, mancando la condizione di procedibilità, tale condotta non avrebbe potuto essere contestata *ab origine*; pertanto la condotta della ricorrente non rileverebbe su un piano penalistico ma sarebbe riconducibile a semplice responsabilità civilistica; 2) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 640 *ter* c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto la condotta tenuta dalla ricorrente non integrerebbe gli estremi del fatto tipico delineato dalla fattispecie astratta di frode informatica di cui all'art. 640 *ter* c.p. L'imputata, infatti, si era legittimamente introdotta nel sistema per lo svolgimento della sua mansione senza porre in essere alcuna alterazione del funzionamento della macchina da gioco né, più in generale, alcuna manipolazione della stessa; 3) la manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 640 *ter* c.p. e 192 c.p.p.

in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in quanto in sede di giudizio di merito non sarebbe emersa nessuna prova del fatto che la ricorrente abbia incassato le vincite. Di conseguenza, non si sarebbe realizzato l'ingiusto profitto che costituisce l'evento dannoso previsto dall'art. 640 *ter* c.p.

Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non risulterebbero integrati i presupposti per l'applicazione della fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 *ter* c.p. L'assunto è privo di giuridico fondamento.

1.1 L'interpretazione della condotta del delitto richiamato è stata oggetto, in verità, di un travagliato *iter* interpretativo. Come è noto, la norma in questione, introdotta dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il comma 2, n. 1, della disposizione prevede, inoltre, un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Sul punto, un primo orientamento della giurisprudenza riteneva che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 615 *ter*, comma 2, n. 1 sanzionasse anche la condotta del pubblico ufficiale che, pure essendo specificamente abilitato a consultare il sistema informatico, vi abbia però fatto accesso "con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio [...] o con abuso della qualità di operatore del sistema". Tale primo filone interpretativo riteneva integrata la fattispecie criminosa *de qua* anche da chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzasse il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispettasse le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. In tale prospettiva ermeneutica, la norma posta dall'art. 615 *ter* c.p., nel configurare il reato di "accesso abusivo" sanziona non solo la condotta del cosiddetto hacker o "pirata informatico", cioè di quell'agente che, non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso (password), ma anche quella del soggetto abilitato all'accesso, e perciò titolare di un codice d'ingresso, che s'introduca legittimamente nel sistema, per finalità però diverse da quelle delimitate specificamente dalla sua funzione e dagli scopi per i quali la password gli è stata assegnata (cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 12732/2000, Zara, rv. 217743; Sez. V, sent. n. 37322/2008, Bassani, rv. 241202; Sez. V, sent. n. 1727/2008, deposito 16.1.2009, Romano, rv. 242939; Sez. V, sent. n. 18006/2009, Russo, rv. 243602;

Sez. V, sent.n. 2987/2009, Matassich,rv.245842; Sez. v, sent.n. 19463/2010, Jovanovic,rv.247144; Sez. V, sent.n. 39620/2010, Lesce,rv.248653). Nello specifico, nelle sentenze Bassani e Lesce, è stato espressamente enunciato che il primo comma dell'art. 615 ter c.p. sanziona non soltanto l'introduzione abusiva in un sistema informatico protetto, ma anche il mantenersi al suo interno contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo da parte di soggetto abilitato, il cui accesso, di per sé legittimo, diviene abusivo, e perciò illecito, per il suo protrarsi all'interno del sistema per fini e ragioni estranee a quelle dell'istituto. Un diverso orientamento (cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 2534/2007, Migliazzo, rv.239105; Sez.V, sent. n. 26797/2008, Scimia, rv.240497; Sez. VI, sent. n. 3290/2008, Peparaio, rv. 242684; Sez. V, sent. n. 40078/2009, Genchi, rv.244749) valorizzava il dettato della prima parte del primo comma dell'art. 615 ter c.p., ritenendo illecito il solo accesso abusivo, ovvero quello effettuato da soggetto non abilitato, mentre sempre e comunque lecito consideravano l'accesso del soggetto abilitato, ancorché effettuato per finalità estranee a quelle d'ufficio. In tale prospettiva, si escludeva che il reato di cui all'art. 615 ter c.p. fosse integrato dalla condotta del soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne fosse avvalso per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità fossero state effettivamente realizzate. Il contrasto originatosi sul punto è stato ricomposto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che, con sentenza n.4694/2011 (dep. 7.2.2012), Casani, rv. 251269, hanno aderito all'orientamento restrittivo da ultimo illustrato, ritenendo che la questione non debba essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per così dire "fisica") dell'agente in esso. La volontà contraria dell'avente diritto, in quest'ottica, deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorché violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema sia allorché ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. Le Sezioni Unite hanno affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo cui "integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter c.p. la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne

oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema".

1.3 Le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite Casani del 2011 sono state, peraltro, oggetto di un percorso di progressiva "erosione" (cfr. Cass., Sez. V, sent.n.15054/2012, Crescenzi, rv. 252479; Sez. V, sent.n.10083/2014, dep. 10/03/2015, Gorziglia, rv. 263454; Sez. V, sent. n.6176/2015, dep. 15/02/2016, Russo, n.m.; Sez. V, sent. n. 35127/2016, Papa, n.m.; Sez. V, sent. n. 27883/2016, Leo, n.m.; Sez. V, sent. n. 3818/2016, dep. 25/01/2017, Provenzano, n.m.) che ha tentato di ampliare la portata delle sentenza delle Sezioni Unite richiamate, ritenendo che il capoverso dell'art. 615 ter c.p. induca a ritenere censurabile, comunque, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si estrinsechi in un abuso dei poteri conferitigli, tra cui - evidentemente - quello di accessi non istituzionali, e quindi ponendo in essere una condotta formalmente corretta ma ontologicamente difforme dalle finalità operative di cui egli è incaricato, ricordando che la volontà del titolare del diritto di esclusione può, per disposizione di legge, essere anche tacita. Si è ritenuto, invero, che le finalità per le quali tali soggetti accedono o si trattengono in un sistema informatico, posto funzionalmente a loro disposizione, non possano essere considerate ininfluenti ai fini della configurazione del delitto in questione. Ciò in quanto le finalità istituzionali, in vista delle quali i predetti soggetti devono operare, sono, per così dire, "incorporate" nel loro status professionale e non possono essere trascurate e, meno che mai, contraddette. Alla luce di tali considerazioni, con ordinanza n. 12264/2017 è stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unite, la seguente questione: "se il delitto previsto dall'art. 615 ter, comma 2, n. 1 c.p., sia integrato anche dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, pur formalmente autorizzato all'accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno sviamento di poter, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, e se, quindi, detta condotta, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative, possa integrare l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri previsti dall'art. 615 ter, comma secondo, n. 1., c.p.". Le Sezioni unite, con sent. n. 41210/2017, hanno dato risposta affermativa al quesito, enunciando il principio di diritto secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615 ter, secondo comma, n. 1., c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

1.4 Alla luce dell'iter giurisprudenziale ripercorso, devono ritenersi non censurabili le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello. I Giudici di secondo grado hanno, invero,

ritenuto correttamente del tutto estranea all'uso naturale e fisiologico del sistema la condotta della prevenuta, risoltasi nel confezionare artatamente, senza effettuare alcun esborso, operazioni di gioco per decine di migliaia di euro a proprio vantaggio (p. 6 della sentenza impugnata). Al contrario di quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, pertanto, devono ritenersi violate le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare, che di certo – se posto a conoscenza – non avrebbe avallato una condotta come quella tenuta dalla ricorrente. Il reato in questione risulta, dunque, integrato nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi.

2. Non può, del pari, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso proposto.

2.1 La ricorrente si duole del fatto che la propria condotta non integrerebbe il reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p. né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, in quanto, da un lato, la stessa non ha alterato il funzionamento del sistema informatico e, dall'altro, non è intervenuta senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico stesso, in quanto esplicitamente autorizzata ad introdursi. Anche tale assunto è privo di fondamento.

2.2 Come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello, la condotta della prevenuta, che ha approfittato della propria prerogativa di terminalista addetta al sistema per introdursi a fini illeciti e trattenervisi a lungo e reiteratamente, per due giornate lavorative consecutive, a fini di artificioso arricchimento personale, integra gli estremi per l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. Ed invero, la condotta artificiosa deve essere rinvenuta nella effettuazione, in assenza di pagamento, di operazioni di gioco a fini personali. Tale operazione altera certamente la fisiologica funzionalità del sistema della Lottomatica, intervenendo sui dati dello stesso, cioè sulla corretta sequenza delle giocate e dei corrispettivi e correlativi pagamenti (mai effettuati, dunque senza il relativo diritto di credito), a fini di arricchimento personale con frode e pari danno della gestione del sistema e del suo titolare.

3. Considerazioni analoghe valgono per l'ultimo motivo di ricorso proposto.

3.1 La ricorrente sostiene che, nell'ambito del giudizio di merito, non sarebbe emersa alcuna prova circa l'incasso delle vincite e, dunque, non sarebbe integrato l'ingiusto profitto necessario a configurare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. L'assunto, oltre a concernere questione di merito inammissibile in questa sede, si manifesta, in ogni caso, generico e privo di fondamento. Deve rammentarsi, in proposito, che, in materia di delitti contro il patrimonio, l'ingiusto profitto può essere identificato in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo per il reato (cfr. Cass., Sez. V, sent.n.21579/2015, Rv. 263678). Pertanto, il profitto della condotta della ricorrente ben può essere comunque individuato nel mancato versamento delle somme necessarie ad effettuare le giocate. La Corte d'Appello, peraltro, ha dato conto del fatto che molte di quelle giocate

eseguite abusivamente e senza pagarne il relativo importo, erano poi risultate effettivamente incassate presso altre ricevitorie (p. 6 della sentenza impugnata). Deve ritenersi, dunque, integrato l'ingiusto profitto richiesto per la configurazione della fattispecie *de qua*.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. *proa meli*

Così deliberato, il 29.9.2017

Il Consigliere estensore
Mirella Ceryadere



Il Presidente
Piercamillo Davigo

